

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1681)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 giugno 1974  
(V. Stampato n. 2928)*

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni  
(TOGNI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(COLOMBO EMILIO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 giugno 1974*

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113,  
concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare,  
di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radio-  
fotografia circolare

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare.

ALLEGATO

*Decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 30 aprile 1974.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto che la vigente concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., per la gestione dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari, scade il 30 aprile 1974;

Rilevata la necessità e l'urgenza di prorogare la validità della vigente concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici radiotelevisivi in attesa di porre in essere una nuova disciplina legislativa dei servizi stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

## Art. 1.

La concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., dei servizi pubblici di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare di cui al decreto-legge 20 dicembre 1973, n. 796, convertito nella legge 14 febbraio 1974, n. 10, è prorogata fino alla entrata in vigore della nuova disciplina organica dei servizi radiotelevisivi e comunque non oltre il 30 novembre 1974.

## Art. 2.

La società concessionaria, con le modalità ed alle condizioni tutte già stabilite con le convenzioni di proroga di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782, e al decreto-legge 20 dicembre 1973, n. 796, è tenuta ad assolvere nel periodo di durata della presente proroga tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e da quelle aggiuntive. I corrispettivi dovuti alla società concessionaria per gli adempimenti eccedenti gli obblighi della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e previsti all'articolo 3 della convenzione di proroga 15 dicembre 1972, saranno stabiliti

dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro per il tesoro e sentita la concessionaria medesima, entro il 31 maggio 1974.

Le somme di cui ai corrispettivi citati al precedente comma, già stabilite per gli anni 1971, 1972 e 1973 nonchè da stabilire per la durata delle successive proroghe, sono trattenute dalla società concessionaria sugli importi dalla stessa dovuti allo Stato ai sensi delle convenzioni in atto con imputazione sul canone di cui all'articolo 2 della convenzione 21 maggio 1959 al netto della quota del 2 per cento, destinata al finanziamento di manifestazioni teatrali o musicali all'interno ed all'estero, e sul canone di cui all'articolo 21, primo comma, della convenzione 26 gennaio 1952, nonchè sulle somme dovute al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 22 della stessa convenzione.

### Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1974.

LEONE

RUMOR — TOGNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI